

TFR in busta paga: i rischi e le sanzioni dell'anticipo mensile. 20/05/25

Con la **nota del 3 aprile 2025, n. 616**, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha fornito chiarimenti in ordine alla legittimità della prassi di anticipo mensile del trattamento di fine rapporto (TFR) in busta paga a seguito della richiesta di un parere pervenuta dall'Ispettorato dell'area metropolitana di Milano.

L'Ispettorato ha chiarito, in via preliminare, che il TFR rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

In particolare, l'art. 2120 c.c., oltre ad individuare i criteri di calcolo del TFR, disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è possibile procedere all'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Nello specifico, il lavoratore, con anzianità di servizio pari ad almeno otto anni, può richiedere al datore di lavoro un'anticipazione pari al 70% del TFR maturato fino a quel momento, purché sia giustificata dalle necessità di effettuare:

- **spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;**
- **l'acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente e per i figli di quest'ultimo;**
- **spese durante i congedi per maternità;**
- **spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua.**

di regola l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro

L'ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l'introduzione di condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l'erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all'obbligazione contributiva, come chiarito dalla **Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021**.

Al riguardo, peraltro, l'Ispettorato chiarisce che la pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto una anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Tale ultima operazione sembrerebbe, infatti, a parere dell'Ispettorato, contrastare con la stessa ratio dell'istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Alla luce di ciò, l'Ispettorato chiarisce che il versamento mensile del TFR costituisce una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Pertanto, **laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004 ed il versamento contributivo su tali importi in quanto considerati come un'erogazione monetaria soggetta ad imponibile.**

Il Datore di lavoro che non si dovesse conformare a tale disposizione va incontro ad una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.